

## Ambra Dionisi


---

**Da:** Tribunale di Trieste Presidenza <presidenza.tribunale.trieste@giustizia.it>  
**Inviato:** mercoledì 19 settembre 2018 13:25  
**A:** Segreteria Ordine Avvocati Trieste; segreteria@camerapenaeditrieste.it  
**Oggetto:** Richiamo su liquidazione in gratuito patrocinio  
**Allegati:** Richiamo su liquidazione in gratuito patrocinio.docx

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, trasmetto per conoscenza la mail inviata ai colleghi penalisti.

Il Presidente del Tribunale

Piervalerio Reinotti



Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:  
Richiamo su liquidazione in gratuito patrocinio

La liquidazione dei compensi dei legali in gratuito patrocinio ha recentemente comportato un significativo intervento nelle competenze dei nostri funzionari di cancelleria.

Peraltro si tratta, come rimarcato più volte dall'Ordine professionale, di un settore in cui i ritardi paiono in qualche caso davvero eccessivi e che richiede, in prima battuta da parte dei magistrati, un intervento volto a velocizzare, adeguare alla normativa e omologare la prassi giudiziaria dell'intero Tribunale alla luce del disposto dell'art. 83 D.P.R. 115/2002 come integrato dall'art. 1, comma 783, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Questo pur alla luce delle precisazioni di cui Circolare 10 gennaio 2018 - Articolo 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

In proposito si osserva e si raccomanda quanto segue.

- I. Anzitutto il magistrato nel rinvenire nel fascicolo processuale un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio "sciolta" (nel senso di non inserita in apposito sotto fascicolo la cui presenza dovrebbe essere segnalata dalla Cancelleria con apposita annotazione in copertina), dovrebbe segnalare la cosa alla Cancelleria affinché proceda agli adempimenti di cui sopra.
- II. Ugualmente dovrebbe assicurarsi che il proprio provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio segua la medesima sorte: inserimento nel sotto fascicolo.
- III. È assolutamente opportuno che il decreto di liquidazione dei compensi sia emesso *contestualmente* al provvedimento che definisce la fase processuale anche perché, se letto alla presenza delle Parti, risparmia ulteriori incombenti di cancelleria senza trascurare che un provvedimento pronunciato separatamente rischia di essere smarrito nel proseguito dell'iter processuale.
- IV. Il decreto di liquidazione, che deve essere un provvedimento separato – al fine di poter essere operativo - deve analiticamente indicare (i) il provvedimento di ammissione (se è formato il sottofascicolo di cui s'è detto non dovrebbe essere complicato individuarlo), (ii) i compensi (preferibilmente divisi per ciascuna dei quattro scaglioni come prescrive la Cassazione), (iii) il richiamo separato alla liquidazione delle spese forfettarie, IVA e diritti della CPA (voci quest'ultime che verranno determinate dal Cancelliere).

Attenendosi a queste indicazioni c'è speranza di risolvere l'annoso problema di cui sopra.

Buon lavoro.